

Viviana Beccalossi

REVOCA DELLA D.G.R. 2 AGOSTO 2001, N.VII/5881 E CONTESTUALE
REVOCA DELLA D.G.R. 2 AGOSTO 2001, N. VII/5881 E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DI NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO LOMBARDO DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 7 FEBBRAIO 2000 N. 7

Dott. Paolo Baccolo

Dott. Sandro Diego Cioccarelli

VISTA la l.r. 4 luglio 1998, n.11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”, che all’art.3, comma 1, lettera m), riserva alla Regione la funzione inerente la valorizzazione della produzione agroalimentare e forestale, mentre all'art. 4, comma 1, lettera h), trasferisce alle Province le funzioni amministrative relative ad azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare;

VISTA la l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 "Norme per gli interventi regionali in agricoltura", che all'art. 9 prevede la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo;

VISTE:

?? la d.g.r. 2 agosto 2001, n. VII/5881 "Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardi di cui alla legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7, art.9, a sostituzione dei precedenti criteri approvati con d.g.r. 14 novembre 1999, n.6/46468”;

?? la d.g.r. 20 dicembre 2002 n.VII/11612 “Approvazione del Piano Agricolo Triennale 2003-2005”, cui è allegato il Piano Triennale di Promozione del Settore Agroalimentari Lombardo che, in particolare, vuol favorire il settore agroalimentare lombardo quale "sistema coordinato ed integrato" connesso anche ad altre aree di interesse sinergico;

PRESO ATTO che, in considerazione delle nuove esigenze dei mercati, anche alla luce delle problematiche connesse alla sicurezza alimentare e ai bisogni d’informazione dei consumatori, si ritiene opportuno migliorare l’immagine complessiva delle produzioni agroalimentari di qualità, anche attraverso una più efficace qualificazione dei criteri di concessione dei contributi per le azioni di promozione;

PRESO ATTO che l’Unità Organizzativa competente ritiene opportuno adeguare alle finalità regionali e modificare i criteri per la concessione dei contributi per azioni di promozione precedentemente adottati con la d.g.r. 5881/2001 sopra citata e propone nuovi criteri, sulla base degli atti e delle considerazioni sopra citate, per la concessione dei contributi, secondo quanto riportato nell’Allegato n. 1, composto da n.8 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette valutazioni;

AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato,

1. di revocare la d.g.r. 2 agosto 2001, n.VII/5881;
2. di approvare i criteri per la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo di cui alla legge regionale 7 febbraio 2000 n.7, art. 9, riportati nell’Allegato n. 1, composto da n.8 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di incaricare la Direzione Generale Agricoltura dell'adozione, con proprio provvedimento, della modulistica necessaria;
4. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

Allegato n.1 di numero 8 pagine

Criteri per la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo di cui alla legge regionale 7 febbraio 2000 n.7, art. 9.

Premessa

Il presente atto definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi finanziari per la promozione e valorizzazione delle produzioni di cui alla l.r. n. 7/2000, art. 9, con esclusione delle azioni di interesse locale, che, ai sensi della l.r. n.11/98, art.4, comma 1, lettera h), sono trasferite alle Province.

1. PROGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a contributo progetti di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo che favoriscano la loro conoscenza, in modo quanto più possibile integrato con le specificità territoriali, turistiche e culturali e perseguano le seguenti finalità :

- a) la valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi di qualità, al fine di migliorarne la conoscenza da parte dei consumatori e degli operatori del settore, sviluppando altresì una corretta informazione sulle loro caratteristiche e sulle tecniche utilizzate per ottenerli;
- b) la loro diffusione e commercializzazione in Italia e all'estero.

Le azioni proposte dai soggetti che presentano domanda devono essere coerenti con le capacità economiche ed organizzative del proponente, adeguate al quadro di riferimento normativo del settore, esprimere il più possibile la capacità dei soggetti proponenti di connessione alle politiche regionali ed agli scenari economici e sociali in cui vanno ad inserirsi.

Sono ammissibili al contributo progetti che prevedano la realizzazione di azioni coordinate, tra quelle indicate al successivo punto 2), esprimendo, quindi, un disegno organico di promozione dei prodotti; in tal modo, infatti, i progetti potranno realizzare quel valore aggiunto che motiva l'intervento dell'Ente pubblico a favore del comparto dei prodotti agroalimentari di qualità .

I progetti dovranno essere realizzati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Sono ammissibili a contributo le iniziative realizzate nell'anno di riferimento anche anteriormente alla loro formale approvazione e cofinanziamento , purchè previste nella domanda e conformi alle disposizioni del presente atto ed oggetto di istruttoria positiva .

I progetti devono rispettare gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 252 del 12.09.2001). In tal senso non sono ammissibili a finanziamento iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico, ed in particolare:

- azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati membri;
- azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o determinate imprese.

Al fine di evitare eventuali contenziosi in sede di istruttoria si evidenzia che gli Orientamenti comunitari sopra citati intendono per "pubblicità" qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo (comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita).

Non rientrano invece nel concetto di pubblicità operazioni promozionali quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato. Gli aiuti di Stato a favore di attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Le azioni proposte non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Non è esclusa la possibilità di indicare, tuttavia, l'origine del prodotto oggetto delle azioni di promozione se si tratta di un "marchio di origine" riconosciuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (DOP e IGP, AS, DOC, DOCG e IGT e prodotti di agricoltura biologica)

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le azioni pubblicitarie e promozionali a favore di specifici marchi d'impresa.

2. AZIONI FINANZIABILI

Nell'ambito dei progetti di promozione sono ricomprese le seguenti tipologie di azioni:

Tipologia e contenuto delle azioni	Spese ammissibili
<p>a) Comunicazione -informazione -promozione Azioni tese a promuovere la comunicazione e l'informazione attraverso la produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale (stampa, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale).</p> <p>N.B La comunicazione (in qualsivoglia media venga utilizzata dal soggetto richiedente), dovrà garantire alla Regione Lombardia di non esser associata ad interventi in cui le immagini siano di cattivo gusto o/e offensive per gruppi di cittadini . Tutti i materiali ammessi al contributo regionale potranno essere sottoposti al controllo della Struttura regionale competente e dovranno essere prodotti nell'assoluto rispetto delle regole relative all'uso del logo regionale, laddove utilizzato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di testi e materiale iconografico; - traduzioni; - impostazione grafica; - stampa e riproduzione; - oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
<p>b) Campagne promozionali- seminari- incontri con operatori Per campagna promozionale deve intendersi un'azione appositamente studiata ed attuata per colpire uno o più target individuati in funzione del messaggio, attraverso specifiche iniziative mediatiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i costi necessari per la realizzazione della campagna ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi; - viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o di eventuali relatori.
<p>c) Presenza a manifestazioni, fiere ed eventi Partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi di importanza regionale, nazionale ed internazionale, missioni commerciali, al fine di facilitare l'incontro tra segmenti di uno o più comparti enogastronomici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva; - trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali; - interpretariato ove necessario; - viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o di eventuali relatori.
<p>d) Ricerche di mercato: Attività di consulenza, ricerca e studio volte alla conoscenza dei mercati e delle opportunità da essi offerte nonché alla qualificazione delle modalità di commercializzazione del prodotto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il costo della ricerca di mercato.

Nel caso di degustazioni inserite nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un max del 30% del costo documentato del prodotto.

3. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti di seguito indicati, che siano in grado di presentare un bilancio di esercizio di almeno un anno di attività.

- a) Consorzi di tutela, Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa ed altri Organismi associativi di prodotto rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale di riferimento;
- b) Associazioni ed enti privati senza scopo di lucro rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale di riferimento, che per disciplina statutaria realizzino prevalentemente iniziative per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari verso il mercato nazionale ed estero;
- c) Cooperative agricole e loro consorzi;
- d) Consorzi misti con imprese agroalimentari.

Consorzi, Associazioni ed Organizzazioni che insistono su un ambito territoriale subprovinciale non possono essere finanziati per domande analoghe o concorrenti per la realizzazione di iniziative promozionali che coinvolgono, anche se parzialmente, gli stessi associati. Il soggetto di riferimento, in questi casi, dev'essere il referente di livello provinciale o regionale, cui possono far capo i soggetti operanti nell'area territoriale di riferimento. Laddove venissero presentate alla Regione domande diverse che non rispettano questo principio, la Regione si riserva, attraverso la Struttura competente, di invitare i soggetti a riformulare le proposte in un'unica domanda di contributo. La mancata presentazione alla Regione della domanda riformulata, entro 30 gg dalla comunicazione, comporta l'esclusione delle domande dall'istruttoria.

Il principio non si applica agli Organismi associativi territoriali riconosciuti di interesse regionale, quali le Strade dei vini e dei sapori.

4. CONTRIBUTO

Il contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa e l'importo massimo di 80.000 Euro per beneficiario. La quota del contributo sarà modulata in relazione alle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle priorità della Regione Lombardia, così come indicate nei documenti di programmazione, normativi ed amministrativi che definiscono l'interesse complessivo del comparto agroalimentare integrato con i bisogni del territorio, culturali, turistici ed ambientali.

Per iniziative che riguardano produzioni ottenute sul territorio di più Regioni o Province Autonome, la quota del contributo sarà ridotta in relazione alla percentuale di prodotto ottenuto al di fuori del territorio della Regione Lombardia.

Il contributo regionale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 Euro sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione.

Se il progetto è finanziato interamente o in parte da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche detti finanziamenti pubblici, affinché il contributo pubblico complessivo non superi l'80% del totale della spesa ammessa.

Nel caso di aiuti a favore della pubblicità, l'insieme dei contributi pubblici, indipendentemente dalla fonte, non potrà in ogni caso, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore (v. punto 5 degli Orientamenti comunitari sopra citati), superare il 50% della spesa ammessa.

Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare quanto sopra nella domanda di contributo e produrre alla Regione Lombardia copia dei provvedimenti concessivi o della loro richiesta.

5. PRIORITÀ E SELEZIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine di sostenere e sviluppare il sistema produttivo agricolo ed agroalimentare, favorendo la commercializzazione dei prodotti agricoli lombardi in Italia ed all'estero, in un'ottica che orienti la ricerca di

collaborazioni ed alleanze all'interno dei comparti e tra i diversi comparti, si ritiene opportuno sostenere il settore agroalimentare lombardo in ambiti progettuali che lo conducano a definirsi come "sistema coordinato ed integrato", connesso in maniera efficiente agli altri settori di interesse sinergico, come il Turismo, la Cultura, l'Ambiente, l'Artigianato, la Sanità.

In un quadro che si presenta come un insieme di realtà economiche importanti, vive e dinamiche, minacciate dalle gravi problematiche relative alla sicurezza alimentare, si ritiene opportuno che la promozione della grande ricchezza e varietà di prodotti alimentari della regione debba tradursi in azioni ed interventi che esprimano sempre più il tratto comune di una cultura alimentare e gastronomica molto ricca di storia, cultura, paesaggi e conoscenze.

La promozione deve valorizzare la qualità dei prodotti lombardi, in ambito regionale, nazionale e internazionale, migliorando l'immagine complessiva del comparto produttivo regionale, favorendo la commercializzazione, ma anche svolgendo attenta attività di informazione, tenendo conto del mercato, dei bisogni dei consumatori, dell'atteggiamento dei responsabili di acquisto e dell'accresciuta domanda di informazione di particolari target di utenza (come ad esempio i giovani).

In considerazione del fatto che gli interventi vengono cofinanziati da un soggetto pubblico, è di rilevanza strategica per la Regione Lombardia che siano sviluppate, attraverso il Piano di contributi, sinergie tra operatori, in un approccio sistemico, al fine di supportare una comunicazione integrata della cultura alimentare e gastronomica lombarda. Ciò, naturalmente, evitando sovrapposizioni da parte di soggetti giuridici che presentano domande per le medesime manifestazioni: soggetti diversi potranno interagire ma singolarmente ottenere contributi per segmenti differenti di azioni che si integrano e si completano.

Tutte le domande ammissibili vengono istruite al fine di redigere una graduatoria, sulla base dei criteri di seguito indicati.

5.1. Valutazione generale sul soggetto (fino ad un massimo di 7 punti)

<p>5.1.1</p>	<p>Affidabilità del soggetto</p> <p><i>Costituiscono elementi di valutazione circa l'affidabilità del soggetto tutti quegli elementi atti a provarne la buona capacità amministrativa, quali l'osservanza dei termini previsti nella circolare, la puntuale presentazione di ogni documento integrativo richiesto, il puntuale invio dei materiali prodotti con il contributo regionale, l'osservanza delle regole per l'utilizzo del marchio regionale, la tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nel programma presentato, nonché un'attenta e corretta gestione contabile connessa alle procedure collegate al contributo.</i></p> <p>a) per i soggetti che presentano domanda per la prima volta</p> <p>b) per i soggetti che hanno già ottenuto contributi negli anni precedenti all'entrata in vigore della presente circolare, con valutazione:</p> <p>?? insufficiente</p> <p>?? sufficiente</p> <p>?? buona</p> <p>?? ottima</p>	<p>(fino ad un massimo di 3 punti)</p> <p>1 punto</p> <p>0 punti</p> <p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p>
<p>5.1.2</p>	<p>Area produttiva di intervento</p> <p>a) Percentuale in valore delle vendite di produzioni di qualità rispetto al valore delle vendite totali. Per prodotti di qualità si intendono prodotti DOP, IGP, AS, DOC, DOCG e IGT, e prodotti di specifici "marchi di qualità" *</p> <p>?? 90-100 %</p> <p>?? 80-89 %</p> <p>?? 70-79 %</p> <p>?? 50-69 %</p>	<p>(fino ad un massimo di 4 punti)</p> <p>2 punti</p> <p>1,5 punti</p> <p>1 punto</p> <p>0,5 punti</p>

	<p>b) Consorzi di tutela, Associazioni biologiche e Associazioni dei Percorsi enogastronomici riconosciute ai sensi della d.g.r. 11/12/00, n.VII/2575</p>	2 punti
	<p>c) Percentuale di produzione montana; l'area montana risulta definita ai sensi dell'art.18 del Reg. CE 1257/99:</p> <p>?? 70-100 %</p> <p>?? 35-70 %</p>	<p>2 punti</p> <p>1 punto</p>

5.2. Valutazione del progetto (fino ad un massimo di 16 punti)

	<p><i>Valutazione specifica dei progetti, con riferimento ai contenuti, all'innovazione ed alla capacità di integrazione complessiva tra le azioni proposte e con altri soggetti coinvolti.</i></p> <p>a) Azioni riguardanti esclusivamente prodotti di qualità e/o biologici</p> <p>b) Progetti che comprendono due o più tipologie di azioni: ?? per due azioni ?? per più di 2 azioni</p> <p>c) Condivisione di progettualità per la realizzazione di azioni in comune con soggetti beneficiari potenziali e appartenenti ad altri comparti merceologici</p> <p>d) Grado di innovazione negli interventi determinato dallo sviluppo di nuove prassi e ulteriori integrazioni tra i segmenti della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché con altri settori merceologici:</p> <p>e) Integrazione con altre iniziative pubbliche di livello almeno regionale turistiche, culturali o ambientali, in un'ottica di sviluppo integrato</p> <p>f) Relazione con iniziative promozionali o programmatiche della Regione Lombardia</p> <p>g) Azioni unitarie di comparto realizzate da Organismi associativi di livello regionale</p>	<p>2 punti</p> <p>1 punto 2 punti</p> <p>livello di integrazione medio 2 punti livello di integrazione alto 3 punti</p> <p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>2 punti</p> <p>4 punti</p>
--	--	---

Non verranno finanziate domande che non raggiungano almeno un punteggio di 7 punti.

6. PROCEDURE

6.1. Presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando la modulistica scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it. Non sono ammesse ad istruttoria le domande compilate a mano o incomplete nelle parti obbligatorie, comprensive dei calcoli richiesti. Le domande di contributo, relative all'attività da realizzarsi nel periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno, devono essere indirizzate

all'Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere - Struttura Promozione Prodotti - della Direzione Generale Agricoltura della Regione e pervenire, pena l'esclusione, entro il 31 Ottobre dell'anno precedente all'attività, alla Direzione medesima, Piazza IV Novembre 5, 20124 Milano, ovvero presso i protocolli federati, che hanno sede presso i Servizi Tecnico Amministrativi Regionali (STER).

Non è ammessa la presentazione di più di una domanda da parte dello stesso interessato.

Alla domanda di contributo, firmata dal legale rappresentante, da compilare su carta intestata del soggetto richiedente, si deve accompagnare la **compilazione degli Schemi A e B**, firmati dal legale rappresentante, cui sarà allegata, a pena di esclusione dall'istruttoria, la seguente **documentazione** :

- a) atto dell'organo amministrativo competente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente;
- b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, se modificato rispetto a quello già fornito alla Regione Lombardia in precedenza;
- d) autodichiarazione relativa a: iscrizione alla Camera di Commercio e registrazione del marchio collettivo;
- e) autodichiarazione relativa all'iscrizione, (gratuita) nei casi ammessi, al sito regionale Buonalombardia, o di impegno, qualora il soggetto richiedente non lo fosse, ad iscriversi, senza oneri entro e non oltre 30 gg. dalla comunicazione di ammissibilità al contributo. Laddove il soggetto che presenti domanda sia un Consorzio o un'Associazione, costituisce prova dell'iscrizione l'autocertificazione, da parte del soggetto che inoltra la domanda, che almeno una quota pari al 30% dei propri soci sono iscritti;
- f) un progetto organico e coerente delle attività da svolgere nel corso dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre), secondo quanto indicato ai punti precedenti, contenente i seguenti elementi:
 - ?? finalità, obiettivi e risultati attesi con la sua realizzazione;
 - ?? indicazione del metodo di valutazione che il soggetto proponente, a consuntivo, intende applicare per misurare i risultati raggiunti;
 - ?? comparto merceologico e prodotto interessato;
 - ?? mercato a cui è rivolta l'attività, target di riferimento, descrizione delle iniziative previste e del tipo di comunicazione che si attuerà, dei tempi di attuazione e delle eventuali collaborazioni e/o consulenze, eventualmente articolata per diverse tipologie di azioni, se ritenuto utile;
 - ?? un piano finanziario di spesa e di rendicontazione, contenente: gli oneri finanziari complessivi, distinti per tipologia di azioni ed iniziative, l'indicazione delle voci di spesa previste, l'indicazione dei soggetti responsabili per ogni iniziativa e la suddivisione tra i soggetti coinvolti dei relativi costi.

E' possibile fare riferimento a documentazione già presente in atti presso la Direzione Generale Agricoltura.

6.2. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e dell'elenco delle domande non ammissibili

La Struttura regionale competente provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Eventuale documentazione integrativa dovrà essere fornita alla Regione entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda; la richiesta sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Potranno esser comunicate entro il 30 Gennaio variazioni al programma presentato e di esse si potrà ancora tener conto nell'istruttoria. Vale il principio del silenzio assenso da parte della Regione sulle modifiche proposte.

Eventuali variazioni al programma successivamente all'approvazione della delibera della Giunta Regionale di concessione del contributo devono essere autorizzate dalla Struttura competente. Nel caso di mancata risposta entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, le variazioni si intendono approvate.

Il contributo, considerate le variazioni autorizzate, potrà subire solo riduzioni.

Sulla base dei risultati istruttori la Struttura competente predispone, e sottopone per l'approvazione alla Giunta Regionale, la graduatoria delle domande ammissibili, ordinate per punteggio di priorità decrescente, e di concessione dei relativi contributi nonché l'elenco delle domande risultate non ammissibili.

La Struttura comunicherà, ad avvenuta esecutività della delibera regionale, ad ogni richiedente, l'esito dell'istruttoria e l'eventuale contributo concesso, oltre, naturalmente, a possibili prescrizioni ed obblighi per il beneficiario del contributo. La volontà di rinunciare al contributo, da parte del percettore, dovrà essere inviata alla D.G. Agricoltura entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si rende noto il contributo concesso. La ricezione da parte della Regione della rinuncia oltre la data sopra indicata, costituisce motivo di inammissibilità di accesso al contributo per i due anni successivi a quelli di riferimento.

La documentazione allegata alle domande non ammesse a contributo verrà restituita agli interessati su richiesta.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale è erogato con le seguenti modalità:

- ?? un anticipo fino al 70% , secondo le disponibilità annuali di bilancio richiamate nella comunicazione al richiedente , ad avvenuta approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e subordinatamente alla costituzione da parte dei beneficiari privati di pari garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Regione Lombardia in vigore fino alla liquidazione del saldo;
- ?? il saldo ad avvenuto accertamento finale positivo della realizzazione del progetto e della relativa rendicontazione.

Nell'eventualità le spese ammissibili a consuntivo risultino inferiori a quelle ammesse in fase di istruttoria iniziale, il contributo sarà ridotto proporzionalmente in fase di saldo del contributo.

Il soggetto non potrà essere destinatario di contributo nei due anni solari successivi a quello cui si riferisce il rendiconto nei seguenti casi:

- ☒ quando la spesa rendicontata risulti inferiore di oltre il 30% della spesa ammessa a contributo;
- ☒ qualora, in caso di avvenuta erogazione di anticipo, non venga rendicontata una somma pari o superiore a quanto già liquidato.

In presenza di giustificati gravi, validi motivi, di cui il beneficiario dovrà a sua cura rendere edotta la Direzione Generale Agricoltura, si potrà derogare a tale penalizzazione

La presente norma si applica a partire dal Piano di Riparto 2005, quindi per i saldi riguardanti i contributi concessi per il 2005.

8. RELAZIONE FINALE E CONTROLLI

Entro 90 giorni dalla conclusione del programma presentato alla Regione, ma comunque entro e non oltre il 30 Marzo, il beneficiario è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente :

- ?? una relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato, con allegata copia dei documenti e dei materiali eventualmente prodotti;
- ?? una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, suddivise fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate nel progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa. A tale rendicontazione sarà allegato un elenco delle fatture riferite alle azioni sostenute, firmato dal legale rappresentante, redatto secondo lo **Schema C**.

La documentazione di spesa originale deve essere trattenuta presso la sede del beneficiario per essere messa a disposizione per eventuali controlli da parte della Regione Lombardia.

La relazione finale deve essere autocertificata dal legale rappresentante dell'Ente, circa la veridicità delle spese sostenute e della realizzazione del programma.

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati nelle varie tipologie di attività, di cui al punto 2, in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, fermo restando l'importo complessivo approvato; compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate (vedasi al precedente 6.2).

La Regione si riserva di attivare in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sull'esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il beneficiario è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

9. OBBLIGHI E SANZIONI

Negli atti di concessione dei contributi sono specificati gli eventuali obblighi ai quali devono attenersi i singoli beneficiari.

I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

Nell'organizzazione delle iniziative progettate, deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, nell'osservanza delle indicazioni fornite dalla Struttura Promozione Prodotti.

In particolare i materiali a stampa, audiovisivi e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: "Realizzato con il contributo della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia" o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dalla Struttura regionale competente ed il logo ufficiale della Regione.

I contributi concessi sono integralmente o parzialmente revocati qualora il soggetto beneficiario:

?? non realizzi l'intervento;

?? non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;

?? non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione.

In caso di revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati.

Nel caso in cui la rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda ad un contributo inferiore all'anticipazione già erogata, il beneficiario deve restituire una somma corrispondente alla differenza risultante, maggiorata degli interessi legali maturati.